



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001130/P
Del 23/10/2015 12:06:34
Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
NAPOLI

Al Presidente della V e I
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) – Istituzione ed accesso al Registro regionale” (Reg. Gen. n. 78)

Ad iniziativa dei Consiglieri Gruppo Consiliare Campania Libera – PSI – Davvero Verdi.
Maraio, Borrelli, Bosco, Casillo, Fiore.
Depositata in data 15 ottobre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

I Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 23 OTT. 2015

IL PRESIDENTE

R. D'Amico



16/10/15

Cirio ADNTA

A

Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – Psi – Davvero Verdi
Consigliere Regionale Vincenzo Maraio

Prot. n° 082/15 01/10/2015

Al Presidente del Consiglio Regionale
della Campania
SEDE

**OGGETTO: progetto di legge «Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT).
Istituzione e accesso al Registro Regionale»**

Gentile Signor Presidente,

trasmetto e deposito, agli atti del Consiglio Regionale, il Progetto di Legge
"Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT). Istituzione e accesso al
Registro Regionale".

Ai sensi dell'art. 96 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Regionale, allego:

- 1- Relazione descrittiva
- 2- Progetto di legge suddiviso in articoli.

Le comunico, inoltre, che non è stata prodotta nessuna relazione
economico – finanziaria in quanto il Progetto di legge in oggetto non comporta
nessuna spesa nè riduzione di entrate già previste.

L'occasione è utile per porgerLe cordiali saluti.

Napoli, 15/10/2015

Vincenzo Maraio
Consigliere Regionale

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0014121/A
Del 16/10/2015 09 58 06
Da CR A SERASS

ATTESA 10/10/15
PROG. GEN. N. 78

45/10/15
v. Maraio



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Campania Libera, P.S.I., Davvero Verdi

PROPOSTA DI LEGGE

“Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT) -
Istituzione ed accesso al Registro Regionale”

ATTIVITÀ LEGISLATIVA
REG. C. 23, N. 78

Ad iniziativa dei consiglieri regionali

Vincenzo Martorelli

Francesco Emilio Borrelli

Francesco Orlando Ball

Luigi Bosco

Tommaso Casillo

Aniello Fiore



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – Psi – Davvero Verdi
Consigliere Regionale Vincenzo Maraio

RELAZIONE

La proposta di legge «Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT). Istituzione e accesso al Registro Regionale» si propone di istituire e di regolamentare il Registro Regionale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT), laddove per DAT deve intendersi le dichiarazioni personali con le quali un cittadino esprime ora per allora le proprie volontà per il caso in cui venga a trovarsi, per qualunque ragione, in uno stato di incapacità di intendere e di volere che, sulla base dei parametri scientifici riconosciuti a livello internazionale, comporti una perdita di coscienza definitiva ed irreversibile.

Tale proposta disciplina, inoltre, le modalità di accesso a tale registro da parte del medico curante del dichiarante e da parte degli altri legittimati, indicati dal cittadino nella dichiarazione stessa.

Il panorama storico in cui si inserisce la presente proposta è caratterizzato da un alto grado di sviluppo della scienza medica e delle tecnologie ad essa applicate.

Le tecniche rianimatori e associate ad apparecchiature di sempre maggior sofisticazione hanno strappato a morte certa un gran numero di pazienti. Nel contempo, tali tecniche possono generare nei pazienti particolari condizioni di sopravvivenza biologica che possono essere considerate non accettabili da parte del diretto interessato.

Il mantenimento in vita, in tali condizioni artificiali è sì tecnicamente possibile, ma non si ritiene possa essere giuridicamente imposto al cittadino.

I proponenti la presente ritengono, pertanto, necessario che l'esercizio della facoltà di esprimere, attraverso una dichiarazione redatta con piena e completa facoltà di intendere e volere, le proprie volontà circa le cure e i trattamenti sanitari ai quali si desidera o non si desidera essere sottoposti, e la relativa esecuzione possa essere garantita attraverso la creazione del Registro Regionale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento.

Il fondamento costituzionale della proposta in discussione è costituito dal combinato disposto degli articoli 2¹, 3², 13³ e 32⁴ della Carta Costituzionale, sulla base dei quali, in applicazione dei diritti

¹ Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

² Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

³ Art. 13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, né



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – Psi – Davvero Verdi
Consigliere Regionale Vincenzo Maraio

inviolabili di libertà e dignità umana, deve ritenersi riconosciuto ad ogni individuo il diritto alla piena e libera facoltà di decidere a quali trattamenti sanitari sottoporsi.

La convenzione di Oviedo, firmata il 4 aprile 1997 e recepita dall'Italia con la legge 28 marzo 2001, n. 145, riconosce la centralità del consenso della persona al trattamento sanitario, affermando che un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato un consenso libero ed informato⁵.

L'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea⁶ conferma l'essenzialità del consenso informato, così come gli articoli 16⁷, 35⁸ e 38⁹ del Codice di Deontologia medica.

qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

⁴ Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

⁵ Convenzioni sui diritti umani e la biomedicina. Articolo 5 – Regola generale. Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto un'informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

⁶ Art. 3 Diritto all'integrità della persona "1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge (...)."

⁷ Art. 16. Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati. Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita. Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento appropriato e proporzionato. Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte.

⁸ Art. 35. Consenso e dissenso informato. L'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica competenza del medico, non delegabile. Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato. Il medico acquisisce in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall'ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o di esiti che incidano in modo permanente sull'integrità psico-fisica. È un atto medico non delegabile. Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.

⁹ Art. 38. Dichiarazioni Anticipate di Trattamento. Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un'informazione medica di cui resta traccia documentale. La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l'espressione di volontà attuali. Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – Psi – Davvero Verdi
Consigliere Regionale Vincenzo Maraio

La presente proposta di legge non intende entrare nel merito delle scelte di ogni singolo individuo in un ambito così delicato. Tuttavia il rispetto del principio di laicità dello Stato riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale richiede che il legislatore, ivi compreso il legislatore regionale, senza aderire a particolari convinzioni ideologiche o religiose, si faccia interprete dei bisogni e delle richieste dei cittadini.

Tale proposta si prefigge pertanto di riconoscere all'individuo la possibilità di esercitare concretamente la scelta legittimamente e liberamente espressa in relazione alle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, lasciando tuttavia al singolo la decisione circa il contenuto di tale scelta.

A questo fine, la presente proposta di legge prevede e disciplina il Registro Regionale delle DAT e le relative modalità di accesso da parte dei soggetti legittimati e si prefigge di conseguire un'attuazione effettiva ed omogenea in tutto il territorio regionale, rimanendo il deposito della DAT assolutamente facoltativo per il cittadino e il suo contenuto interamente affidato alla volontà del dichiarante.

In considerazione della concorrente competenza regionale in materia di tutela della salute costituzionalmente riconosciuta¹⁰ e ritenendo opportuno utilizzare strumenti e strutture già presenti nel territorio regionale, si prevede in tale proposta di legge che le DAT siano depositate presso le Aziende sanitarie e memorizzate nella Carta Sanitaria regionale del cittadino.

congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria. Il medico coopera con il rappresentante legale perseguendo il migliore interesse del paziente e in caso di contrasto si avvale del dirimente giudizio arbitrato previsto dall'ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.

¹⁰

Art. 11 Costituzione della Repubblica Italiana.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – Psi – Davvero Verdi
Consigliere Regionale Vincenzo Maraio

INDICE

- Art.1 - Istituzione del Registro
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3- Dichiarazione Anticipata di Trattamento
- Art. 4 - Modifica e revoca della DAT
- Art. 5 - Registrazione della DAT
- Art. 6 - Accesso al Registro
- Art. 7 - Regolamento attuativo
- Art. 8 - Clausola di invarianza finanziaria

h

Vincenzo Maraio

20 01



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – Psi – Davvero Verdi
Consigliere Regionale Vincenzo Maraio

Articolo 1

(Istituzione del Registro)

1. E' istituito presso le AA.SS.LL. il Registro regionale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento.
2. Chiunque risieda o abbia eletto il proprio domicilio nella Regione Campania può chiedere il deposito della propria Dichiarazione Anticipata di Trattamento sanitario nel Registro regionale.
3. Il Registro Regionale, qualora costituito in modalità informatica, è realizzato in conformità al Codice della privacy (d. lgs. 196/2003) e in particolare in conformità a quanto previsto dall'art. 22 commi 6 e 7 e 34, nonché in conformità di quanto previsto al punto 24 dell'Allegato B del suddetto Codice.
4. La Regione ed i suoi Enti strumentali sono estranei al contenuto sostanziale della DAT. Nessun adempimento derivante dalla presente legge può essere direttamente o indirettamente subordinato ad una verifica, ad un'approvazione o ad un controllo, comunque denominati, della DAT e delle sue successive modifiche o revoche.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – Psi – Davvero Verdi
Consigliere Regionale Vincenzo Maraio

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, s'intende:

- a) per "Dichiarante" chiunque risieda od abbia eletto domicilio nella Regione Campania;
- b) per "Dichiarazioni Anticipate di Trattamento" (in acronimo DAT) le dichiarazioni personali con le quali un Dichiarante esprime ora per allora le proprie volontà per il caso in cui venga a trovarsi, per qualunque ragione, in uno stato di incapacità di intendere e di volere che, sulla base dei parametri scientifici riconosciuti a livello internazionale, comporti una perdita di coscienza definitiva ed irreversibile;
- c) per "Fiduciario" il soggetto, liberamente designato dal Dichiarante, con il compito di verificare il rispetto delle sue volontà e di contribuire ad attuarle.

W
M
A
L3



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – Psi – Davvero Verdi
Consigliere Regionale Vincenzo Maraio

Articolo 3

(Dichiarazione Anticipata di Trattamento)

1. La DAT è liberamente e personalmente redatta in forma scritta dal Dichiarante ed è munita di sua sottoscrizione autenticata nelle forme di legge.
2. La DAT contiene le volontà del Dichiarante:
 - a) con riguardo all'essere o al non essere sottoposto a determinate cure o trattamenti sanitari (inclusi l'idratazione, la nutrizione e la ventilazione artificiale) nel caso in cui venga a trovarsi, per qualunque ragione, nello stato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
 - b) con riguardo alla donazione degli organi e dei tessuti, nel caso di decesso del Dichiarante;
 - c) con riguardo alle modalità di inumazione o cremazione o dispersione delle ceneri, nel caso di decesso del Dichiarante.
3. La DAT può altresì contenere la designazione di uno o più Fiduciari, con l'indicazione analitica dei dati anagrafici e dei recapiti di corrispondenza, anche elettronica, e telefonici per l'immediata reperibilità. Il Fiduciario deve essere munito della capacità giuridica e di agire. Qualora il Fiduciario non sia personalmente presente all'atto del deposito presso il Registro di cui all'articolo 1, la DAT dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del Fiduciario, munita di sottoscrizione autenticata nelle forme di legge.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – Psi – Davvero Verdi
Consigliere Regionale Vincenzo Maraio

Articolo 4

(Modifica e revoca della DAT)

1. La DAT è liberamente modificabile o revocabile personalmente dal Dichiarante, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, in ogni momento.
2. L'indicazione del Fiduciario può essere modificata o revocata personalmente dal Dichiarante, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, in ogni momento.
3. Il trasferimento del Dichiarante al di fuori della Regione Campania non comporta la cancellazione o la caducazione della DAT, salva diversa volontà del Dichiarante.
4. I diritti riconosciuti al Dichiarante in base alla presente legge regionale non vengono meno in caso di trasferimento del Dichiarante ai sensi del comma 3.

91
W
M
A
LB



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – Psi – Davvero Verdi
Consigliere Regionale Vincenzo Maraio

Articolo 5

(Registrazione della DAT)

1. La ASL procede:
 - a) alla iscrizione della DAT nel Registro regionale;
 - b) alla memorizzazione della DAT sulla Tessera sanitaria del Dichiarante.
2. La ASL procede inoltre alla registrazione ed alla memorizzazione di ogni successiva modifica della DAT, nonché della sua eventuale revoca.
3. La ASL deve astenersi da qualunque interferenza riguardante il contenuto sostanziale del documento.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – Psi – Davvero Verdi
Consigliere Regionale Vincenzo Maraio

Articolo 6

(Accesso al Registro)

1. L'accesso al Registro ed alla DAT memorizzata sulla Tessera sanitaria è consentito esclusivamente:
 - a) al Dichiarante personalmente, in ogni tempo;
 - b) al Fiduciario, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), debitamente documentate;
 - c) al Medico curante del Dichiarante qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), debitamente documentate;
 - d) al personale medico di pronto soccorso, nel caso in cui le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), vengano ad esistenza nel corso di un intervento di pronto soccorso. In tal caso, il personale medico di pronto soccorso potrà accedere direttamente alla DAT memorizzata sulla Tessera sanitaria del Dichiarante, qualora egli l'abbia con sé.
2. L'accesso alla DAT avviene nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali, del Codice della privacy e delle disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché e nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 7.
3. L'istanza e l'accesso non possono costituire oggetto di delega a terzi da parte dei soggetti legittimati.

Handwritten signatures and initials:

- A large stylized signature on the left.
- A signature on the right that appears to be "Maraio" with a large "W" above it.
- The initials "LB" at the bottom right.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – Psi – Davvero Verdi
Consigliere Regionale Vincenzo Maraio

Articolo 7

(Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare permanente, definisce con proprio regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela della riservatezza dei dati personali e sanitari e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di deposito delle DAT e delle eventuali revoche da parte del dichiarante presso le ASL, le modalità di memorizzazione delle DAT e delle eventuali revoche nella Tessera sanitaria del Dichiarante, le modalità di conservazione delle DAT nel Registro Regionale, le modalità di accesso alla DAT depositata nel Registro Regionale e le modalità di accesso alla DAT memorizzata nella Carta Regionale dei Servizi da parte dei soggetti legittimati, nonché le modalità di eventuale comunicazione del Registro Regionale ad altro titolare.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – Psi – Davvero Verdi
Consigliere Regionale Vincenzo Maraio

Articolo 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. L'attuazione della presente Legge regionale non dovrà comportare alcun esborso in capo al Dichiarante, ai Fiduciari ed ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi dell'articolo 6.
2. L'attuazione della presente Legge regionale non dovrà comportare aumenti di spesa a carico del bilancio regionale e dei suoi Enti strumentali.